



N. 02
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

**OGGETTO: IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – CONFERMA DELLE ALIQUOTE
TASI PER L'ANNO 2018**

L'anno **DUEMILA**diciotto questo giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **21,00** nella Sala Consigliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

- **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	TICCHI	FRANCO
5	BACCANTI	BERNARDO
6	MAGNELLI	LEONARDO
7	BELFORTI	MAURIZIO
8	BOSELLI	UMBERTO
9	BERSANI	GIUSEPPE
10	SIROSI	ROMINA
11	CAROTTI	FILIPPO
12	MANGIA	ALESSANDRO

- **SONO ASSENTI I SIGNORI:**

1	SALOTTI	FABIO	assente giustificato
---	---------	-------	----------------------

- Assiste il Segretario Comunale **Dr. Giovanni De Feo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L' ANNO 2018.

Illustra l'argomento il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che l'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 denominata Legge di Stabilità 2014, con decorrenza 1 Gennaio 2014, ha istituito l'imposta unica comunale – IUC -, che si compone da tre differenti tributi:

- IMU imposta municipale propria – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI tributi sui servizi indivisibili – componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili comunali;
- TARI - tassa sui rifiuti – componente dei servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi dell'art. 1 comma 669 della citata Legge n. 147/2013, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti;
- Ai sensi del comma 675 art. 1 della L. n. 147/2013, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13;

PRESO ATTO che:

- L'art. 1 comma 640 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 679, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) statuisce che il Comune può determinare un'aliquota diversa rispetto a quella indicata al comma 676 purché rispetti in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l'anno 2014 e 2015, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;
- Per gli stessi anni nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate, detrazioni d'imposta (D. L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 /2004);

VISTA la Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) che all'art. 1 è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica

comunale (IUC) e visto che le principali novità introdotte in materia TASI sono di carattere obbligatorio e sono applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo. Si elencano di seguito quelle di interesse per questo Comune:

1. Esclusione della TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1; A/8; A/9;
2. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI;
- l'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017), che prorogava di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali ad eccezione della TARI;
- l'art. 1 comma 37 della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 (legge di stabilità 2018), che proroga di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi locali ad eccezione della TARI;

PRESO ATTO dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo il quale "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'ulteriore differimento della scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali, disposta dal Decreto del Ministero dell'Interno del 9 Febbraio 2018, al 31 Marzo 2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 07 02 2018 all'oggetto "Approvazione Schema di Bilancio pluriennale 2018 – 2020";

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 2012/2000 denominata "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATO il Regolamento TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17 Maggio 2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13 Aprile 2017 all'oggetto: "IUC – imposta unica comunale – conferma delle aliquote Tasi per l'anno 2017";

VISTO l'elenco dei servizi indivisibili – allegato al presente atto sotto la lettera "A" completo dell'indicazione dei relativi costi, i quali ammontano complessivamente ad €. 783.247,00.;

CONSIDERATO che, per l'anno 2017, venivano confermate le aliquote TASI nelle seguenti percentuali:

1. Aliquota nella misura del 1 per mille :

a) Abitazione principale e pertinenze della stessa, (massimo una per le categorie C/2, C/6, e C/7) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

2. Aliquota TASI nella misura del 1 per mille per :

a) Gli immobili classificati nel gruppo catastale "D/5". Per gli immobili di questa categoria catastale, concessi in locazione, la tassazione verrà suddivisa come segue:

1. Il 70% a carico del proprietario locatore;

2. Il 30% a carico del locatario;

3. Aliquota TASI nella misure di 0 (zero) per mille per:

- Per gli immobili classificati nel gruppo catastale "D" ad eccezione dei "D/5", e quelli classificati in categoria "C/1, C/3";
- Gli immobili adibiti a seconde case e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 1,06%;
- Le aree edificabili;
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- Tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle citate in precedenza.;

VISTA che l'esclusione dalla tassazione TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, delle relative pertinenze e degli immobili ad essa equiparati **tranne** quelle classificate in categoria A/1; A/8; A/9 ;

RICHIAMATA la Legge n. 2012 del 27 Luglio 2000 denominata "Statuto dei diritti del Contribuente";

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento delle Entrate;

VISTO il blocco degli aumenti dei tributi locali statuito dalla Legge di Stabilità 2018, si confermano per obbligo di legge, le aliquote TASI vigenti per il 2017 per tutte le tipologie di immobili;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere richiesto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile competente, allegato alla presente;

Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

Consiglieri presenti e votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	3 (Carotti - Mangia-Sirosi)

D E L I B E R A

- **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte formale e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI CONFERMARE** per l'anno 2018 le aliquote TASI in vigore nel 2017;
- **DI EVIDENZIARE** che l'abitazione principale e relative pertinenze soggette al tributo ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 208/2015 sono **quelle classificate in categoria A/1; A/8; A/9** ;
- **DI CONFERMARE per il 2018 le aliquote TASI 2017 come segue:**
 - 1. aliquota TASI nella misura del 1 per mille per :**
 - Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1; A/8; A/9 nonché le relative pertinenze;
 - Gli immobili classificati nel gruppo catastale "D/5". Per gli immobili di questa categoria catastale, concessi in locazione, la tassazione verrà suddivisa come segue:
 3. Il 70% a carico del proprietario locatore;
 4. Il 30% a carico del locatario;
 - 2. Aliquota TASI nella misure di 0 (zero) per mille per:**

- Per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D” **ad eccezione dei “D/5”**, e quelli classificati in categoria “C/1, C/3”;
- Gli immobili adibiti a seconde case e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 1,06%;
- Le aree edificabili;
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- Tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle citate in precedenza;

EVIDENZIATO che la TASI, ai sensi della Legge n. 208/2015, (Legge Finanziaria 2017) confermata anche per il 2018, **non si applica a:**

- Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, dal possessore e da suo nucleo familiare i quali vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1; A/8; A/9 e delle relative pertinenze;
- Immobili equiparati ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti dall’art. 13, comma 2, lettere a), b), c), d), del D. L. n. 201/2011 e dal vigente Regolamento comunale IUC –IMU;
- Terreni agricoli;

DI DELEGARE il Responsabile dell’ufficio Tributi a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro 30 giorni dalla scadenza dell’approvazione del Bilancio di previsione, in via informatica e secondo le modalità stabilite dal MEF;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Castell’Arquato, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle aliquote TASI determinate per il 2018;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione **entra in vigore**, ai sensi dell’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, **il 1° Gennaio 2018;**

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

Consiglieri presenti e votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	3 (Carotti - Mangia-Sirosi)

DICHIARA

il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – CONFERMA DELLE ALIQUOTE
TASI PER L'ANNO 2018**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

.

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr Massimo Ampollini -

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Consiglio Comunale
n. 02 del 28 02 2018**

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
...06 03 2018.....

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi,

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
